

Scade il 28 settembre l'opzione sul buono pasto

Il 7 settembre l'azienda ha emanato la circolare 475/2009 con la quale viene data applicazione all'accordo di armonizzazione del 30/1/2008 che prevede la possibilità per i colleghi delle banche del Gruppo e di ISGS¹ di effettuare una opzione relativa all'intero importo del buono pasto. Tale opzione è esercitabile tramite apposito modulo entro e non oltre il 28/09/09. Per maggiore comodità vi riportiamo direttamente:

- [il link alla circolare](#)
- [il link alle regole](#)
- [il link al modulo](#).

Qui di seguito vi rammentiamo i termini dell'opzione.

Chi eserciterà questa opzione non riceverà il buono pasto e potrà scegliere di:

- versare l'importo al Fondo di previdenza complementare di pertinenza;
- versare l'importo a copertura della contribuzione a proprio carico per l'Assistenza sanitaria integrativa di pertinenza e versando l'eventuale differenza al Fondo di previdenza (l'opzione riguarda esclusivamente il contributo del dipendente e dei famigliari fiscalmente a carico, mentre sono esclusi i famigliari non fiscalmente a carico).

L'opzione è biennale e avrà decorrenza 1/11/2009 (scadenza 31/10/2011).

Ricordiamo tuttavia che esercitando l'opzione si incorre in forti penalizzazioni contributive e fiscali.

Il buono pasto è infatti del tutto esente da trattenute mentre le scelte alternative comportano un iniziale "contributo di solidarietà" all'INPS pari al 10% (da € 5,16 si passa quindi immediatamente a € 4,69).

Inoltre

- **in caso di versamento ai Fondi pensione:** alla prestazione dei Fondi pensioni viene applicata la normale tassazione prevista; inoltre, le cifre dell'opzione sono considerate ai fini dei massimali di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complementare (perciò il versamento nel fondo pensioni potrebbe provocare un superamento del limite fiscalmente esente di € 5.164,57). Si sottolinea che l'importo dell'opzione alla Previdenza verrà evidenziato come versamento del datore di lavoro;
- **in caso di versamento per l'Assistenza sanitaria integrativa:** il recupero in busta paga è pari a un importo netto inferiore per effetto della tassazione ordinaria.

L'opzione è quindi consigliabile solo per coloro che, per varie ragioni, non sono in condizione di utilizzare il buono pasto negli esercizi convenzionati.

Milano, 14/9/2009

***Delegazione trattante FISAC-CGIL
Gruppo Intesa SanPaolo***

¹ L'Azienda ha dichiarato che procederà per le altre Società del Gruppo in tempi successivi alla redazione di una distinta circolare dagli analoghi contenuti.